

Criteri generali per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie di impianti di smaltimento e recupero rifiuti, autorizzati ai sensi dell'art. 208 e iscritti ai sensi degli artt. 214-216 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

1. DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DELLE GARANZIE FINANZIARIE

1.1. L'importo della garanzia finanziaria è calcolato, per ciascuna tipologia di attività, dal prodotto della quantità annuale di rifiuti autorizzata (tonn) o della capacità massima di rifiuti "stoccabile" (tonn) per il corrispondente parametro di riferimento (€/tonn) salvo l'applicazione degli importi fissi e fermo restando l'applicazione degli importi minimi da garantire come da tabella seguente. Per capacità massima di rifiuti "stoccabile" si intende la somma dei quantitativi di rifiuti messa in riserva (R13), in deposito preliminare (D15), in carico nel ciclo di trattamento (capacità di carico) e dei rifiuti prodotti dall'attività di recupero.

Attività	Capacità massima stoccabile/autorizzata annuale	Parametro di riferimento €/tonn	Importo Minimo da garantire non soggetto a riduzioni ⁽¹⁾
1. Attività di smaltimento di cui all'allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i rifiuti pericolosi. (Ad eccezione delle discariche disciplinate dal D.Lgs. 36/2003).	Capacità massima stoccabili	775,00 €/t	€ 600.000,00
2. Attività di recupero di cui all'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i rifiuti pericolosi.	Capacità massima di rifiuti stoccabili	775,00 €/t	€ 600.000,00
3. Centri di rottamazione.	Quantitativo annuo di rifiuti autorizzati	80,00 €/t	€ 300.000,00
4. Attività di smaltimento di cui all'allegato B alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i rifiuti non pericolosi. (Ad eccezione delle discariche disciplinate dal D.Lgs. 36/2003).	Capacità massima di rifiuti stoccabili	250,00 €/t	€ 300.000,00
5. Attività di recupero di cui all'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per i rifiuti non pericolosi. (Ad eccezione delle attività disciplinate ai seguenti punti 6, 7 e 8).	Capacità massima di rifiuti stoccabili	200,00 €/t	€ 300.000,00
6. Attività di recupero di cui all'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per rifiuti non pericolosi costituiti da carta, cartone, plastiche, legno e sughero.	Capacità massima di rifiuti stoccabili	50,00 €/t	€ 300.000,00
7. Attività di recupero di cui all'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi, non ferrosi e loro leghe.	Capacità massima di rifiuti stoccabili	15,00 €/t	€ 300.000,00
8. Attività di recupero di cui all'allegato C alla Parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per rifiuti non pericolosi costituiti da inerti e vetro.	Capacità massima di rifiuti stoccabili	10,00 €/t	€ 300.000,00

9. Stazioni di trasferimento per rifiuti urbani.			€ 50.000,00
--	--	--	-------------

(1) Per le attività svolte a seguito della comunicazione di cui agli artt. 214-216 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (procedure semplificate) gli importi minimi sono ridotti del 50%.

1.2. Nel caso di impianti in cui coesistono differenti tipologie di attività, l'importo della garanzia finanziaria è calcolato sommando i contributi di ciascuna attività come sopra calcolati, con un importo minimo da garantire comunque non inferiore all'importo minimo previsto per l'attività per la quale è previsto l'importo minimo più elevato.

2. CASI DI RIDUZIONE

2.1. Costituisce presupposto per la riduzione dell'ammontare delle garanzie finanziarie l'adesione, da parte delle aziende interessate, ai sistemi di gestione ambientale. In particolare:

- a) le aziende in possesso della registrazione di cui al Regolamento CE n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 (EMAS) possono chiedere la riduzione del 50% (cinquanta per cento) dell'importo della garanzia finanziaria come sopra determinata;
- b) le aziende in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato, possono chiedere la riduzione del 40% (quaranta per cento) dell'importo della garanzia finanziaria come sopra determinata.

2.2. Le riduzioni di cui ai precedenti punti 2.1. a) e 2.1. b) non si applicano all'importo minimo da garantire e non sono cumulabili.

2.3. La riduzione è ammessa previa verifica del possesso dell'attestazione della registrazione EMAS o della certificazione UNI EN ISO 14001 in corso di validità.

2.4. Le aziende che intendano continuare ad avvalersi delle riduzioni di cui alle lettere a) e b) dovranno dimostrare il permanere delle condizioni per il mantenimento del beneficio.

2.5. Nel caso di perdita di validità della registrazione EMAS o della certificazione UNI EN ISO 14001, a pena di revoca dell'autorizzazione, l'azienda è tenuta ad adeguare la garanzia finanziaria all'intero importo come sopra determinato.

3. PRESTAZIONE DELLE GARANZIE FINANZIARIE E CONDIZIONI GENERALI

3.1. Le garanzie finanziarie, a carico del soggetto intestatario del titolo abilitativo alla gestione dell'impianto (autorizzazione unica o comunicazione di procedura semplificata), sono prestate "a prima chiamata" ai sensi dell'art. 1 della Legge 10 giugno 1982, n. 348 e s.m.i. e nel rispetto dello schema di polizza predisposto dal Servizio regionale competente, con una delle seguenti modalità:

- a) fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito, di cui all'art. 5 del Regio Decreto 12 marzo 1936, n. 375 e s.m.i.;
- b) polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazioni debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; a tale riguardo si farà riferimento all'autorizzazione rilasciata dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo o dagli elenchi da questo pubblicati (IVASS);
- c) reale e valida cauzione effettuata mediante versamento su conto corrente IBAN IT 38 N 07601 03000 000000143065 intestato a Regione Umbria, presso Istituto Tesoriere UniCredit S.p.A.;

d) reale e valida cauzione effettuata mediante versamento su conto indicato dalla Provincia di Perugia ovvero dalla Provincia di Terni, per le sole attività svolte ai sensi degli art. 214 e 216 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

Le garanzie di cui alle lettere a) e b) sono prestate nel rispetto dello schema di polizza predisposto dal Servizio regionale competente.

- 3.2. Le garanzie, in deroga a quanto previsto dall'art.1957 del Codice Civile, dovranno avere validità, ai fini degli obblighi derivanti dalla medesima autorizzazione, sino a un anno dalla data di scadenza; decorso tale termine devono intendersi automaticamente svincolate.
- 3.3. Le garanzie potranno essere prestate anche per una durata inferiore alla validità dell'autorizzazione per un periodo comunque non inferiore a 5 anni; il rinnovo delle singole garanzie dovrà intervenire almeno sei mesi prima della scadenza, senza soluzione di continuità nell'espletamento dell'obbligo di garanzia, pena la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio.
- 3.4. L'ammontare delle somme garantite dovrà essere rivalutato, in caso di escussione, secondo l'indice ISTAT del costo della vita calcolato da Gennaio 2018 alla data di escussione stessa; a tal fine dovrà essere prevista una specifica clausola nelle condizioni contrattuali della garanzia.
- 3.5. Lo svincolo anticipato delle somme garantite, rispetto ai termini temporali di cui sopra, potrà avvenire, previa istanza motivata, solo ed esclusivamente a seguito di nulla osta da parte all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione.
- 3.6. La società che presta la garanzia può recedere dal contratto in qualsiasi momento, con l'effetto della cessazione della garanzia dal 30° (trentesimo) giorno successivo alla comunicazione alla Regione Umbria/Provincia competente e al contraente, da effettuarsi mediante PEC. In tal caso la garanzia rimane efficace per le eventuali inadempienze commesse dal contraente nel periodo anteriore alla data in cui il recesso ha avuto effetto e la Regione/Provincia competente può avvalersene ai sensi e nei termini di cui al successivo punto 3.7.
- 3.7. Le garanzie finanziarie possono essere escuse dall'ente competente (Regione o Provincia competente per territorio) qualora, in presenza di comportamento commissivo od omissivo rispetto agli obblighi derivanti o attribuiti al soggetto autorizzato da leggi, regolamenti e prescrizioni autorizzative e da ulteriori provvedimenti adottati da Enti o organi pubblici anche di controllo, ivi compresa l'ingiustificata sospensione dell'attività, sia necessario provvedere, a titolo esemplificativo, anche disgiuntamente e a più riprese, allo smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o ripristino anche ambientale dello stato di fatto, all'eventuale sistemazione dell'area, al completamento delle attività od opere previste dal progetto.
- 3.8. In caso di cauzione effettuata mediante versamento, il deposito cauzionale verrà introitato nel bilancio regionale/provinciale entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento espresso che ne dispone i motivi e la misura dello stesso, ai sensi e nei termini di cui al precedente punto 3.7.
- 3.9. In caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa il pagamento dell'importo garantito sarà eseguito dal soggetto fideiussore entro 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa, fermo restando che, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, l'azienda di credito/impresa di assicurazioni non godranno del beneficio della preventiva escussione del soggetto autorizzato.

4. **NORMA TRANSITORIA**

- 4.1. I soggetti intestatari del titolo abilitativo alla gestione dell'impianto in esercizio alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione del presente allegato sul B.U.R., devono adeguare le garanzie finanziarie prestate entro due anni.